

SENTENZA 147/09
RITO LAVORO

N. 235/08	R.A.C.
N. 147/09	SENT
N. 607	CRON.

TRIBUNALE DI SPOLETO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Spoleto, dr. Alberto Avenoso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 235/2008 R.G. avente ad oggetto richiesta di prestazione collegata allo status di invalido civile; decisa nell'udienza del 3.7.2009;

TRA

rappresentato e difeso dall'avv. Francesco di Pietro, elett.te domiciliata in Spoleto presso lo studio dell'avv. Francesco Pallucco, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

-RICORRENTE-

E

Ministero dell'Economia e Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Perugia;

-RESISTENTE-

E

INPS, in persona del Presidente *pro tempore*, in persona del Presidente p. t., elett.te dom.to presso la sede di Spoleto, rapp.to e difeso dall'avv. Stefania Di Cato, per procura generale alle liti.

-RESISTENTE-

E

COMUNE DI SPOLETO, in persona del sindaco p.t.;

-RESISTENTE CONTUMACE-

Conclusioni delle parti: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 29.7.2008 l'epigrafato ricorrente esponendo:

- di essere affetto da complesso morboso invalidante;
- di avere diritto all'indennità di accompagnamento, accertata dalla Commissione Asl n. 3 nella seduta del 22.5.2007 ed ingiustamente negata dal Comune di Spoleto sul presupposto del mancato possesso della carta di soggiorno;
- di avere proposto ricorso amministrativo rimasto inevaso,

6

conveniva in giudizio il Ministero dell'Economia e Finanze, il Comune di Spoleto e l'Inps affinché, accertato e ritenuto lo stato di invalidità, l'ente competente fosse condannato alla corresponsione, in favore di esso ricorrente, delle previste prestazioni economiche (pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento), nella misura di legge, a far tempo dalla data della domanda, con rivalutazione, interessi e vittoria di spese e competenze del giudizio.

Si costituiva il Ministero dell'Economia e Finanze, eccependo la propria carenza di legittimazione e l'infondatezza del ricorso.

Si costituiva l'Inps che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso, la prescrizione del diritto, la decadenza dall'azione e chiedeva nel merito il rigetto della domanda.

All'udienza odierna la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa, con lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sussiste la competenza di questo giudice, applicandosi il disposto di cui all'art. 444, comma 1 c.p.c. (Cass. civ., sez. lav., 21 ottobre 2000, n. 13923).

Sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e Finanze, ex art. 42, D.L. n. 269/2003, conv. con modifiche in L. n. 326/2003, non applicandosi la decadenza semestrale prevista dalla predetta norma, in quanto trattasi di ricorso tempestivo.

Sussiste la legittimazione passiva dell'Inps quale ente erogatore della prestazione.

Vanno rigettate le eccezioni di prescrizione e decadenza proposte dall'Inps, risultando il ricorso tempestivo.

Vi è in atti ricorso amministrativo.

Nel merito, la domanda è fondata.

Il requisito sanitario risulta amministrativamente accertato.

Quanto all'assenza del requisito del possesso della carta di soggiorno, deve rilevarsi che, in forza di Corte Cost. n. 306/2008 e n. 11/2009, è venuta a cadere la non concedibilità della provvidenza in ipotesi di possesso del solo permesso di soggiorno (come nel caso di specie) e non della carta di soggiorno.

Va, quindi, riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento a far data dal primo giorno del mese successivo all'accertamento e cioè dal 1.6.2007 (visita 22.5.2007). Con rivalutazione secondo i numeri-indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre agli interessi legali, da computare anno per anno sugli importi rivalutati, nei limiti di cui all'art. 16 co. VI legge n. 412/1991, con decorrenza dalla data della scadenza dei singoli ratei, sino al soddisfo.

Spese da compensarsi tra tutte le parti in via equitativa, attesa la controvertibilità della questione, risolta solo con intervento della Corte Costituzionale.
Sentenza per legge provvisoriamente esecutiva tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro di Spoleto:

Condanna l'INPS alla corresponsione, in favore di _____ della
pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1.6.2007, con
rivalutazione ed interessi nei limiti di cui all'art. 16 co. VI legge n. 412/1991, con decorrenza
dalla data della scadenza dei singoli ratei, sino al soddisfo.

Spese integralmente compensate tra le parti.

Spoleto, 3.7.2009

Il Giudice del Lavoro
(dr. Alberto Avenoso)

TRIBUNALE DI SPOLETO
9 LUG. 2009
Dott. Enrico